



Ancona, data del protocollo

DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

(ai sensi dell'art. 108 co. 3 e co. 4 del D. Lgs. 50/2016)

Contratto d'appalto prot. n. 2021/5806/DRM del 07/07/2021 – Intervento di razionalizzazione della Caserma Dorica, sede della Guardia di Finanza di Ancona, attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a servizi, previa bonifica bellica sistematica terrestre del sito - CUP: G37E15000120001 - CIG: 8536451636

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 98 del 17/12/2021 prot. n. 2021/22401/DIR e n. 106 del 14/07/2023 prot. n. 2023/17478/DIR, vista anche la Comunicazione Organizzativa nr. 60 del 17/12/2024

VISTO

- lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 19 dicembre 2003, da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- il D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 10 del contratto d'appalto prot. 2021/5806/DRM del 07/07/2021;

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 2020/8343/DRM del 09/11/2020, è stato dato avvio – previa indagine di mercato – ad una procedura negoziata ai sensi degli artt. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito, il “**Codice**”), per l'affidamento dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento di razionalizzazione della Caserma Dorica, sede della Guardia di Finanza di Ancona, attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a servizi, previa bonifica bellica sistematica terrestre del sito, da svolgersi tramite l'utilizzo del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di Consip S.p.A.;
- all'esito della suddetta procedura, con determina prot. n. 2021/1965/DRM del 15/03/2021, è stato dichiarato aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico R.T.I. SERRHOUSE S.r.l.s., soggetto capogruppo e mandatario del raggruppamento temporaneo con i soggetti mandanti AFIERO S.r.l. - GASPARE MIRRIONE S.p.A., per un importo contrattuale di € 1.254.870,25, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA, a fronte del ribasso offerto pari al 30,18%;
- in data 07/07/2021 veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto prot. 2021/5806/DRM, con l'impegno di concludere i predetti lavori entro il termine di 327 (trecento ventisette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere;
- a garanzia degli impegni assunti, il Raggruppamento presentava:
 - ai sensi dell'art. 103 del codice, la polizza Serie IB n. 004383, emessa dalla Compagnia ABC Asigurari Reasigurari S.A., per una somma garantita di € 253.232,82 (duecentocinquantatremiladuecentotrentadue/82);
 - ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice, la polizza n. 1063423530 emessa in data 04/06/2021 dalla compagnia HDI Assicurazioni avente durata sino al 23/10/2021, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori;
 - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, la garanzia per l'anticipazione n. 1689.00.27.2799823500 rilasciata dalla compagnia SACE BT S.p.A. in data 05/10/2021 da per l'importo di € 376.461,07, corrispondente al 30% dell'importo contrattuale;
- in data 05/08/2021, la D.L. provvedeva, con verbale prot. 2021/6751/DRM del 05/08/2021, alla consegna del servizio di bonifica bellica, propedeutico e contrattualmente previsto, per la successiva fase di lavori;
- con determina prot. 2023/7387/DRM del 09/08/2023 la Stazione Appaltante approvava la perizia di variante in corso d'opera prot. 2023/5581/DRM del 20/06/2023 per servizi supplementari di bonifica bellica sistematica terrestre nell'ambito dei lavori in epigrafe, per l'importo aggiuntivo di € 412.462,83 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta;
- il Direttore Lavori dichiarava completate le operazioni di bonifica bellica in data 12/05/2023, provvedendo con successivo verbale prot. 2023/4416/2023 del 17/05/2023 alla formale consegna del cantiere per l'esecuzione dei lavori dell'appalto, i quali avrebbero dovuto concludersi entro il 09/04/2024;

- a seguito di successivo sopralluogo effettuato in data 06/06/2023, la D.L. constatava l'inattività del cantiere *"in quanto sia gli apprestamenti di cantiere che la documentazione necessaria all'avvio delle attività erano carenti così come evidenziato negli allegati verbali*, mentre nel corso della verifica delle condizioni di sicurezza generale veniva accertata *"una generale carenza sia in termini di documentazione che di azioni necessarie"* (v. rapporto prot. 2023/5298/DRM del 13/06/2023), altresì precisando che, nonostante i reiterati solleciti al fine di sanare, entro la data di avvio del cantiere, le varie carenze analiticamente descritte nel citato rapporto, tali adempimenti rimanevano inevasi;
- a tal fine, nella medesima data del 06/06/2023, la D.L. avviava formale contestazione ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, assegnando il termine di 15 giorni per l'assolvimento degli adempimenti sopra indicati;
- con ODS nr. 8 del 01/09/2023, la D.L., nel constatare il notevole ritardo accumulato dall'Appaltatrice, invitava la stessa ad accelerare i lavori con una migliore organizzazione operativa;
- con rapporto del 25/10/2023, prot. 2023/9704/DRM del 30/10/2023, la D.L. contestava all'impresa circa 60 giorni di ritardo rispetto all'avanzamento previsto, con invito a riprogrammare le lavorazioni al fine di rispettare le tempistiche contrattuali ed a fornire un cronoprogramma aggiornato;
- con nota prot. 2024/3345/DRM del 22/04/2024, la Stazione Appaltante, in parziale accoglimento della richiesta dell'Appaltatore, concedeva una proroga di 90 giorni, per cui il termine per l'ultimazione lavori veniva differito all'08/07/2024;
- con relazione dell'08/05/2024, acquisita al prot. nr. 2024/3790/DRM del 09/05/2024, la D.L. attestava che le ultime attività poste in essere nel cantiere risalivano al 09/04/2024 e contestualmente, nel rilevare l'inattività del cantiere stesso, riscontrava, nonostante la proroga concessa, un ritardo di 100 giorni rispetto all'ultimo cronoprogramma fornito dall'impresa appaltatrice, con invito a riprogrammare le attività in ragione del ritardo accumulato;
- con ulteriore relazione prot. 4483 del 29/05/2024, la D.L., visto il ritardo delle lavorazioni generali ed in particolare quelle relative alla categoria OS32, e stante la perdurante inattività del cantiere, diffidava l'RTI ad eseguire il completamento del montaggio di tutte le strutture in legno lamellare entro la fine del mese di luglio 2024, con invito a trasmettere il cronoprogramma esecutivo aggiornato, con avvertimento che, con decorrenza del termine contrattuale previsto a seguito della proroga fino al 08/07/2024, sarebbero state applicate le penali contrattualmente previste;
- con successiva nota prot. 4869 del 07/06/2024 questa Stazione Appaltante, visti i perduranti ritardi di esecuzione, richiedeva la trasmissione di cronoprogramma di esecuzione aggiornato, successivamente pervenuto con nota acquisita al prot. 4983 del 13/06/2024;
- con successiva nota del 29/07/2024, acquisita al prot. 2024/6679/DRM in data 30/07/2024, la società mandante Gaspare Mirrione S.p.A. comunicava l'ultimazione delle lavorazioni cat. OS32, nello specifico fornitura e posa in opera delle strutture portanti di copertura in legno lamellare su ciascuno dei tre corpi di fabbrica, oltre a completare la fornitura e la posa in opera del tavolato di copertura sul "Corpo 2";

- con reiterati solleciti via pec, effettuati in data 12/09/2024 e 25/09/2024, il DL intimava alla società esecutrice di provvedere tempestivamente alla copertura delle strutture in legno lamellare, già completate in data 27/07/2024, come peraltro previsto dallo stesso cronoprogramma esecutivo redatto dall'impresa e trasmesso in ultimo aggiornamento con nota prot. S2103 - 81.2024, acquisita al n. 4983 del 13/06/2024;
- la perdurante inerzia della società esecutrice ha provocato il progressivo deterioramento delle predette strutture in legno, tanto che con Ordine di Servizio nr. 12 del 12/12/2024, prot. 10829 del 13/12/2024, il Direttore dei Lavori riscontrava le predette criticità, documentate con materiale fotografico a seguito di sopralluogo del dì 11/12/2024 e, pertanto, intimava formalmente alla società esecutrice di eseguire immediatamente la copertura delle strutture in legno lamellare secondo le previsioni contrattuali dell'appalto, entro 10 giorni dalla notifica dell'ordine di servizio;
- tale intimazione rimaneva inevasa, come peraltro ulteriormente accertato con sopralluogo del Responsabile del Procedimento effettuato in data 14/01/2025, in cui veniva altresì riscontrata la totale sospensione dei lavori (rif. verbale prot. ATTI.0000010 del 15/01/2025);
- quanto precede per evidenziare che sin da subito l'Operatore economico ha palesato un negligente quanto ormai intollerabile ritardo nell'esecuzione dei lavori fino a giungere al sostanziale abbandono continuato del cantiere ancora in corso alla data di adozione del presente provvedimento, come rilevato già in occasione del sopralluogo del 14 gennaio 2025 (cfr. prot. 2025/ATTI.10/DRM in data 15/01/2025) e confermato dal RUP in occasione dell'ultimo recente sopralluogo effettuato in data 13/03/2025;

CONSIDERATO CHE

- il Raggruppamento ha accumulato un ritardo di oltre 200 giorni rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, oltretutto dilazionata dalla già citata proroga, e ritenuto che la perdurante e tutt'ora attuale inattività del cantiere, senza alcun fondato motivo, sta, a tutt'oggi, cagionando notevoli danni alla Stazione Appaltante, e che tale condotta costituisce, di per sé, grave causa di inadempimento;
- per tali motivi, con nota prot. 526 del 28/01/2025 il D.L. Arch. Luigi Fioramanti, in applicazione dell'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, ha proceduto all'intimazione dell'esecuzione dei lavori per i quali ha accertato un negligente ritardo da parte della ditta appaltatrice, assegnando un termine di 15 gg per effettuare le lavorazioni di cui all'OdS n. 12;
- con nota acquisita al prot. 1178 in data 18/02/2025 la Capogruppo Serrhouse S.r.l. ha inoltrato le proprie controdeduzioni, le quali sono state dettagliatamente riscontrate dal RUP con nota prot. 1781 in data 11/03/2025;
- con nota prot. del 21/02/2025, il RUP respingeva l'istanza di disapplicazioni delle penali contrattuali inoltrata dall'appaltatore, confermando quanto comunicato con nota prot. 7433 del 28/08/2024;
- con la predetta comunicazione il RUP – accertato il mancato adempimento delle prestazioni intimate all'affidatario, essendo risultato quindi vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali – invitava l'operatore economico a presenziare in cantiere il giorno 21/03/2025 per procedere alla redazione di un processo verbale in contraddittorio ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- in ragione del fatto che l'A.T.I. affidataria non ha manifestato alcun formale recesso dal contratto di appalto, limitandosi arbitrariamente a sospendere i lavori e ad abbandonare il cantiere a partire dal gennaio 2025, con nota prot. 1931 del 14/03/2025 questa Stazione Appaltante avviava ulteriore procedimento contestando gli addebiti per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, periodo 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- in data 21 marzo 2025 è stato esperito il contraddittorio in cantiere ai sensi dell'art. 108 co. 4 del D.lgs. 50/2016 alla presenza del Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza Arch. Luigi Fioramanti, del Responsabile del Procedimento Ing. Tiziano Pelonara, di un rappresentante delegato dalla soc. mandataria Serrhouse srl, del sig. Saverio Mirrione e dell'avv. Filippo Morici entrambi per la mandante Gaspare Mirrione S.p.A.;
- con memoria acquisita al prot. 2374 in data 28/03/2025, la soc. Gaspare Mirrione S.p.A., in qualità di mandante del RTI costituito con la soc. Serrhouse S.r.l.s. (mandataria) e la soc. Alfiero S.r.l. (mandante), interveniva nel procedimento di risoluzione per grave inadempimento avviato dalla Scrivente con nota prot. 1931 del 14/03/2025, rappresentando che in considerazione della tipologia di RTI (verticale) e del relativo regime di riparto delle responsabilità, per gli assuntori di lavori scorporabili quale quello di specie (art. 48 comma 5 D.lgs. 50/2016), la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza e che, pertanto, unica responsabile nell'ambito del procedimento di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016 è la soc. mandataria Serrhouse S.r.l.s.;
- con nota prot. n. 2025/2943/DRM del 15/04/2025, questa Stazione Appaltante ha riscontrato la predetta memoria ricevuta dalla società Gaspare Mirrione S.p.A., evidenziando che, se da un lato, non potesse essere imputata alcuna responsabilità per inadempimento avendo la mandante provveduto ad ultimare le lavorazioni ad essa ascrivibili in data 27/07/2024, tuttavia, dall'altro lato, rispetto ai ritardi sullo stato di avanzamento dei lavori e all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.lgs. 50/2016 non era possibile addebitare la risoluzione alla sola mandataria;
- a tale ultimo riguardo, rilevato che, se con riferimento ai ritardi sino ad oggi maturati (art. 108 comma 4 Codice) non è possibile ripartire le responsabilità nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni di competenza di ciascun componente del RTI, lo stesso non può dirsi con riferimento al grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per l'abbandono del cantiere, avendo la mandante Gaspare Mirrione S.p.A. alla data del 14 gennaio 2025 (cfr. prot. 2025/ATTI.10/DRM in data 15/01/2025) completato le opere di propria competenza;

PRESO ATTO CHE

- è risultato vano ogni tentativo esperito dal RUP e dal DL affinché l'operatore economico ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento tenuto è tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito;
- le controdeduzioni della soc. mandataria non sono idonee a confutare le eccezioni e contestazioni mosse dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, concretizzandosi la condotta della predetta società, dapprima in un grave ritardo e poi in un definitivo grave inadempimento, culminato in un totale abbandono del cantiere;
- il cantiere risulta essere infatti abbandonato e incustodito dal mese di gennaio u.s. e nessuna maestranza è presente in cantiere, con gravi ripercussioni sulla sicurezza;

- l'A.T.I. non ha manifestato alcun formale recesso dal contratto di appalto, ma si è limitata a sospendere i lavori, non ottemperando agli ordini di servizio nel frattempo susseguiti (che imponevano la predisposizione del piano operativo di sicurezza necessario al montaggio delle coperture e l'immediata esecuzione della stessa copertura delle strutture in legno lamellare secondo le previsioni contrattuali dell'appalto) e lasciando incompiute le opere appaltate;
- è stato esperito ogni tentativo per consentire all'impresa di organizzarsi e realizzare i lavori;

Rilevata, alla luce di quanto sopra esposto, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto ex art. 108 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per i gravi ritardi maturati;

CONSIDERATO CHE

- il comportamento negligente ed omissivo tenuto dal RTI ed in particolare dalla soc. mandataria, solidalmente responsabile di tutte le prestazioni assunte con il contratto di appalto, è tale da compromettere la realizzazione dell'opera e che tutte le inadempienze, formalizzate con le note richiamate, costituiscono grave inadempimento da parte del RTI, il quale è venuto meno agli obblighi contrattualmente assunti di eseguire i lavori nei tempi e nei termini convenuti, secondo le esigenze della Stazione Appaltante;
- si rende necessario procedere urgentemente all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- di richiamare tutte le premesse sopra indicate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di risolvere, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto prot. n. 2021/5806/DRM del 07/07/2021 relativo all'intervento di razionalizzazione della Caserma Dorica, sede della Guardia di Finanza di Ancona, attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a servizi, previa bonifica bellica sistematica terrestre del sito - CUP: G37E15000120001 - CIG: 8536451636;
- di demandare al RUP la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore, invitando altresì il medesimo RUP ed il DL, nell'ambito della redazione dello stato di consistenza e del conseguente rilascio del cantiere, con l'ausilio del collaudatore statico, a valutare ogni azione ritenuta urgente e necessaria volte a garantire l'integrità del manufatto;
- di notificare il presente provvedimento alle Compagnie Assicurative garanti dell'anticipazione e della buona esecuzione del contratto;
- di riservarsi ogni determinazione per valutare i danni subiti e *subendi* dall'Amministrazione ed altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'escussione della garanzia definitiva resa dall'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione di cui al presente atto da quantificarsi a norma di legge;

- di riservarsi ogni altra azione a tutela del documento subito e subendo a causa del grave inadempimento in premessa ampiamente rappresentato;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento i successivi incombeni per lo svolgimento delle procedure previste dal D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile Regionale

Pierpaolo Russo

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Visto

Il RUP

Ing. Tiziano Pelonara

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii